



REGOLAMENTO PER L'ALLEVAMENTO DI FAUNA SELVATICA A SCOPO ORNAMENTALE E AMATORIALE

ART. 1 - FINALITA'

La Provincia ai sensi dell'art. 23 della L.R. 4/9/1996 n.70 disciplina attraverso il presente regolamento il rilascio dell'autorizzazione per l'impianto e l'esercizio di allevamento di fauna selvatica a scopo ornamentale e amatoriale a persone nominativamente indicate.

Le attività di cui al comma 1 possono essere rivolte esclusivamente su soggetti appartenenti alle famiglie di fringillidi, emberizidi e ploceidi propriamente detti, nonché per la creazione di ibridi, meticci e soggetti mutati.

ART. 2 - TIPOLOGIA DEGLI ALLEVAMENTI

Gli allevatori soggetti ad autorizzazione vengono definiti in:

A - allevamenti a scopo conservativo che prevedono la detenzione di un numero di soggetti non superiore a cinque escludendo qualsiasi forma di riproduzione tra gli animali detenuti

B - allevamenti anche a scopo riproduttivo che non prevedono un numero massimo di animali detenuti e/o hanno anche finalità riproduttive tra i soggetti allevati.

ART. 3 - MODALITA' DI CONSEGUIMENTO DELL'AUTORIZZAZIONE

L'autorizzazione è rilasciata a persona nominativamente indicata previa presentazione di domanda in carta legale alla Provincia di Novara - Servizio Caccia e Pesca - Piazza Matteotti, 1.

Sulla domanda dovranno essere indicate le specie faunistiche per le quali si chiede l'autorizzazione all'allevamento, la forma di allevamento prescelta a norma dell'art. 2, il numero di soggetti (M-F) che si intende allevare, le strutture (gabbie e voliere) che si utilizzeranno in termini di: numero, dimensioni e caratteristiche tecniche, nonché i locali disponibili per il posizionamento delle strutture sopra menzionate.

Il richiedente non potrà procedere all'acquisizione degli animali fintanto che non sarà in possesso dell'autorizzazione provinciale.

ART. 4 - OBBLIGHI DELL'ALLEVATORE

Per la detenzione di un singolo animale l'allevatore dovrà disporre di una gabbia di capienza interna minima di dm.cubi 26 (es. gabbia modello 39x23x29 cm.).

Per l'allevamento di più animali nella stessa gabbia o voliera deve essere comunque garantito uno spazio minimo vitale di 18 dm. cubi per soggetto.

Le gabbie utilizzate per fine espositivo, essendo queste ad uso temporaneo, sono individuate in quelle approvate dalla C.O.M. (Confederazione Ornitologica Mondiale).

Il trasporto degli animali dall'allevamento alle sedi espositive e viceversa potrà essere effettuato all'interno di appositi contenitori totalmente schermati purchè sia garantita una adeguata areazione.

Tutte le strutture di detenzione dovranno essere dotate di appositi posatori, abbeveratoi e distributori di becchime adeguatamente riforniti.

Il fondo deve essere attrezzato con materiale atto al drenaggio delle deiezioni da sostituirsi periodicamente con cadenze che garantiscono il dovuto grado di igiene all'intera struttura.

Le pareti di recinzione verticale dovranno essere a rete o a sbarre, di materiale metallico o plastico, almeno per un quarto del loro sviluppo, con luci tali da impedire la fuga o intrappolamento accidentale dei soggetti detenuti.

Tutte le strutture di detenzione devono essere collocate in ambiente salubre, adeguatamente areato, prevedendo periodiche operazioni di disinfestazione e disinfezione delle stesse.

In caso di voliere posizionate in ambiente aperto dovrà essere garantita copertura contro gli agenti atmosferici, l'ombreggiatura di parte del manufatto ed eventuali ripari antivento.

Ogni allevatore dovrà disporre di apposita struttura per l'isolamento di selvatici malati o portatori di patologie in atto, accantonando gli animali morti per cause non naturali per i successivi accertamenti sanitari e dovrà segnalare, ai sensi di legge, al Servizio Veterinario dell'Azienda U.S.L. competente situazioni patologiche di natura epidemica in atto o sospette, nonché dare notizia di ogni anomalia che si riscontri alle uova alla loro schiusa e ai piccoli nati.

In ogni allevamento si dovrà porre cura affinché le acque di scarico e i rifiuti non divengano motivo di inquinamento e/o diffusione di entità morbose.

ART. 5 - ALIMENTAZIONE DEI SOGGETTI ALLEVATI

L' alimentazione deve contenere tutti gli ingredienti necessari, in proporzioni appropriate, atti a soddisfare i bisogni primordiali di accrescimento e mantenimento degli esemplari detenuti.

In particolare deve essere garantita la somministrazione di:

1. acqua potabile;
2. appropriata e ben dosata mescolanza di semi (miscela) e/o pastoncini preparati dall'allevatore o acquistati in negozi specializzati;
3. sostanze vegetali fresche;
4. ossi di seppia, sostanze calcaree o grit.

ART. 6- INANELLAMENTO DEI SOGGETTI ALLEVATI

Tutti i soggetti detenuti in allevamento dovranno essere muniti di anelli inamovibili adeguati ad applicarsi per i nuovi nati entro il settimo giorno dalla nascita, riportanti l'anno di nascita, un numero progressivo annuale e il numero dell'autorizzazione dell'allevatore.

Qualore l'allevatore appartenga ad Associazione Ornitologica Italiana legalmente riconosciuta a livello nazionale ed internazionale è ammesso il proprio anello purchè rispecchi le caratteristiche dimensionali riportate nel comma successivo.

L'anello applicato dovrà essere di diametro adeguato secondo le dimensioni riportate per ogni singola specie nell'allegato A che costituisce parte integrante del presente regolamento.

Sono ammessi l'allevamento e la detenzione di animali provenienti da paesi esteri purchè adeguatamente inanellati e accompagnati da documentazione identificativa comprovante la nascita in cattività.

ART. 7 - ULTERIORI OBBLIGHI

Ogni titolare di allevamento di tipo B) deve dotarsi, con l'autorizzazione, di un registro di carico e scarico degli animali detenuti, con pagine numerate e timbrate a cura della Provincia.

Sul registro si dovranno annotare, per ogni soggetto presente in allevamento, la data di acquisizione o di nascita, la denominazione della specie, il numero progressivo e l'anno riportati sull'anello di riconoscimento, la data di morte o di cessione dell'animale con le generalità (cognome, nome ed indirizzo) della persona a cui il singolo soggetto viene eventualmente ceduto.

Le acquisizioni e le cessioni degli animali dovranno essere attestate da certificazione di origine riportante tutti i dati relativi al soggetto come da D.P.R. n. 320 del 8/2/1954 e successive modifiche.

Entro il 31 gennaio di ogni anno l'allevatore dovrà denunciare in forma scritta al Servizio Caccia e Pesca della Provincia di Novara gli esemplari nati nel proprio allevamento nel corso dell'anno precedente, o, in caso di allevamenti di tipo A), la situazione degli animali detenuti.

ART. 8 - CESSAZIONE DI ATTIVITA'

La cessata attività di allevamento deve essere comunicata in forma scritta alla Provincia, entro 30 giorni dalla cessazione, provvedendo, nel contempo, alla restituzione dell'autorizzazione rilasciata e del registro di carico e scarico dell'allevamento.

ART. 9 - SOSPENSIONE O REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE

In presenza di inadempienza alle presenti disposizioni o alle norme nazionali e regionali in materia, il titolare sarà perseguito a norma delle vigenti leggi e l'autorizzazione rilasciata potrà essere sospesa o revocata.

ART. 10 - NORMA FINALE

Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa riferimento alle leggi e ai regolamenti vigenti in materia.

ART. 11 - NORMA TRANSITORIA

Chiunque sia in possesso alla data di entrata in vigore della presente normativa di autorizzazione per l'allevamento a scopo amatoriale di fringillidi, emberizidi e ploceidi, secondo i disposti di cui all'art. 28, L.R. 60/79, deve richiedere entro 6 mesi dall'entrata in vigore del presente atto, il rilascio di un nuovo provvedimento autorizzativo,

presentando domanda in carta legale alla Provincia di Novara - Ufficio Caccia e Pesca - Piazza Matteotti, 1, con allegata la precedente autorizzazione.

Sulla domanda si dovrà precisare in quale forma l'allevamento verrà gestito secondo i parametri definiti dall'art.2.

Trascorsi i 6 mesi le autorizzazioni rilasciate a norma dell'art. 28, L.R. 60/79 e non rinnovate saranno considerate a tutti gli effetti annullate.

ALLEGATO A

FRINGILLIDI

CARDELLINO	<i>Carduelis carduelis</i>	anello tipo A
CIUFFOLLOTTO	<i>Pyrrhula pyrrhula</i>	= = A
CIUFFOLOTTI DELLE PINETE	<i>Pinicola enucleator</i>	= = C
CIUFFOLOTTI ROSEO	<i>Carpodacus roseus</i>	= = C
CIUFFOLOTTI SCARLATTO	<i>Carpodacus erythrinus</i>	= = B
CROCIERE	<i>Loxia curvirostra</i>	= = C
CROCIERE DELLE PINETE	<i>Loxia pytyopsittacus</i>	= = C
CROCIERE FASCIATO	<i>Loxia leucoptera</i>	= = C
FANELLO	<i>Acanthis cannabina</i>	= = A
FANELLO NORDICO	<i>Acanthis flavirostris</i>	= = A
FRINGUELLO	<i>Fringilla coelebs</i>	= = A
FROSONE	<i>Coccothraustes coccothraustes</i>	= = C
LUCHERINO	<i>Carduelis spinus</i>	= = Z
ORGANETTO	<i>Acanthis flammea</i>	= = A
ORGANETTO ARTICO	<i>Acanthis hornemanni</i>	= = Z
PEPPOLA	<i>Fringilla montifringilla</i>	= = A
TROMBETTIERE	<i>Bucanetes githagineus</i>	= = A
VENTURONE	<i>Serinus citrinella</i>	= = A
VERDONE	<i>Carduelis chloris</i>	= = B
VERZELLINO	<i>Serinus serinus</i>	= = Z

EMBERIZIDI

MIGLIARINO DI PALUDE	<i>Emberiza schoeniclus</i>	anello tipo A
ORTOLANO	<i>Emberiza hortulana</i>	= = B

ORTOLANO GRIGIO	Emberiza caesia	= = B
STRILLOZZO	Miliaria calandra	= = C
ZIGOLO BOSCHERECCIO	Emberiza rustica	= = A
ZIGOLO CENERINO	Emberiza cineracea	= = B
ZIGOLO DAL COLLARE	Emberiza aureola	= = B
ZIGOLO DELLA LAPPONIA	Calcarius lapponicus	= = B
ZIGOLO DELLE NEVI	Plecrophenax nivalis	= = B
ZIGOLO GIALLO	Emberiza citrinella	= = B
ZIGOLO GOLAROSSA	Emberiza leucocephalos	= = B
ZIGOLO MINORE	Emberiza pusilla	= = A
ZIGOLO MUCIATTO	Emberiza cia	= = B
ZIGOLO NERO	Emberiza cirrus	= = A
ZIGOLO TESTA ARANCIATA	Emberiza bruniceps	= = C
ZIGOLO TESTANERA	Emberiza melanocephala	= = B

PLOCEIDI

FRINGUELLO ALPINO	Montifringilla nivalis	anello tipo C
PASSERA D'ITALIA	Passer italiae	= = B
PASSERA LAGIA	Petronia petronia	= = B
PASSERA MATTUGIA	Passer montanus	= = A
PASSERA OLTREMONTANA	Passer domesticus	= = B
PASSERA SARDA	Passer hispaniolensis	= = B

Z diametro mm. 2,0

A diametro mm. 2,4

B diametro mm. 2,9

C diametro mm. 3,4